

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE

Decisione n. 123/TFN-SD 2020/2021
Deferimento n. 9175/307 pf19-20 GC/blp del 21 gennaio 2020
Reg. Prot. 141ss19-20/TFN-SD

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

avv. Valentino Fedeli – Presidente f. f. estensore;
avv. Fabio Micali – Componente;
avv. Francesca Mite – Componente;
avv. Angelo Venturini – Componente;
avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente;
dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 25 marzo 2021,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 9175/307 pf19-20 GC/blp del 21 gennaio 2020 nei confronti della
società ASD Corigliano Calabro,
la seguente

DECISIONE

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all'esito della Camera di consiglio, vista la segnalazione datata 29 settembre 2020, con la quale l'Ufficio
Amministrazione, Finanza e Controllo della FIGC rappresenta che è decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione
della Decisione n. 110/TFN-SD del 14.02.2020 (Deferimento n. 9175/307 pf19-20 GC/blp del 21.01.2020) senza che sia
stata data esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 1.400,00 (millequattrocento/00),
concordata tra la società ASD Corigliano Calabro e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale nel citato
provvedimento;
visto l'art. 127, comma 5, CGS, revoca la suddetta decisione nei confronti della società ASD Corigliano Calabro e fissa
la discussione del relativo procedimento alla data del 12 aprile 2021, ore 14.00, in modalità videoconferenza.
Così deciso nella Camera di consiglio del 25 marzo 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del
Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL PRESIDENTE F. F. ESTENSORE
F.to avv. Valentino Fedeli

Depositato in data 25 marzo 2021.

IL SEGRETARIO
F.to avv. Salvatore Floriddia